

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS  
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ  
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL  
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN  
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS  
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES  
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES  
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH  
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
EIROPAS KOPIENU TIESA



LUXEMBOURG

БЕНДРИЈУ ТЕИСИГУМО ТЕИСМАС  
І КӖЗӖСӖГЕК БӖРӖСӖГӖ  
IL-QORTI TAL-GUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ  
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN  
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS  
SÚDNY DVOR EURÓPSKYCH SPOLOČENSTEV  
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI  
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN  
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

## COMUNICATO STAMPA n. 24/06

16 marzo 2006

Sentenza della Corte nelle cause riunite C-131/04 e C-257/04

*C. D. Robinson-Steele / R. D. Retail Services Ltd*

*Michael Jason Clarke / Frank Staddon Ltd*

*J.C. Caulfield e altri / Hanson Clay Products, già Marshalls Clay Products Ltd*

### **IL PAGAMENTO DELLE FERIE ANNUALI INCLUSO NELLA PAGA ORARIA O GIORNALIERA (ROLLED-UP HOLIDAY PAY) È CONTRARIO ALLA DIRETTIVA SULL'ORARIO DI LAVORO**

*Un sistema di questo tipo rischia di generare situazioni in cui il periodo minimo di ferie annuali retribuite è sostituito da un'indennità finanziaria.*

Secondo la direttiva sull'orario di lavoro <sup>1</sup>, gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro. Secondo la normativa britannica che recepisce la direttiva, la retribuzione contrattuale versata al lavoratore per un periodo di ferie libera il datore di lavoro dall'obbligo di legge di retribuire il lavoratore per tale periodo.

I sigg. Robinson-Steele, Clarke, J.C. Caulfield, C.F. Caulfield e Barnes, che lavoravano per diverse imprese, hanno ricevuto il pagamento delle ferie annuali mediante l'inclusione della retribuzione di queste ultime nella paga oraria, regime detto «rolled-up holiday pay», invece di ricevere tale pagamento a titolo di un determinato periodo di ferie.

Tali lavoratori hanno adito l'Employment Tribunal (Tribunale del lavoro) chiedendo il pagamento delle ferie annuali. L'Employment Tribunal, Leeds, adito dal sig. Robinson-Steele, e la Court of Appeal (Corte d'appello), adita in qualità di giudice d'appello nelle cause presentate dai sigg. Clarke, Caulfield, Caulfield e Barnes, hanno chiesto alla Corte

<sup>1</sup> Direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 307, pag. 18).

di giustizia delle Comunità europee se il sistema di «rolled-up holiday pay» sia compatibile con la direttiva sull'orario di lavoro.

La Corte ricorda che il diritto di tutti i lavoratori alle ferie annuali retribuite è un principio importante del diritto sociale comunitario, cui non si può derogare. Il pagamento delle ferie è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente le ferie che gli spettano. La Corte constata che l'espressione «ferie annuali retribuite» significa che la retribuzione va mantenuta per la durata delle ferie ai sensi della direttiva e che il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo. Pertanto, la Corte giudica che la direttiva osta a che una parte della paga sia imputata al pagamento delle ferie annuali senza che il lavoratore percepisca, a tale titolo, un pagamento aggiuntivo a quello versato per il lavoro svolto. Essa afferma inoltre che non si può derogare a tale diritto con un accordo contrattuale.

Quanto al momento in cui deve essere effettuato il pagamento delle ferie annuali, la Corte osserva che nessuna disposizione della direttiva lo fissa espressamente. Tuttavia, l'obbligo di pagare tali ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione di tali ferie, in una situazione che, dal punto di vista della paga, è paragonabile ai periodi di lavoro. Quindi, il momento in cui vengono pagate le ferie annuali deve essere stabilito, in linea di principio, in modo che, in occasione di tali ferie, per quanto riguarda la paga, il lavoratore sia messo in una situazione paragonabile a quella dei periodi di lavoro.

La Corte dichiara inoltre che il regime di «rolled-up holiday pay» rischia di generare situazioni in cui il periodo minimo di ferie annuali retribuite è, in effetti, sostituito da un'indennità finanziaria, il che è vietato dalla direttiva, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro, per garantire che il lavoratore possa di norma beneficiare di un riposo effettivo.

La Corte dichiara pertanto che **il pagamento delle ferie annuali minime mediante un sistema di «rolled-up holiday pay» e non mediante un versamento per un periodo determinato nel corso del quale il lavoratore ha effettivamente preso le ferie, è contrario alla direttiva sull'orario di lavoro.**

Quanto alle somme già corrisposte ai lavoratori per le ferie mediante il sistema di «rolled-up holiday pay», la Corte afferma che i pagamenti effettuati in modo trasparente e comprensibile possono, in linea di principio, essere imputati al pagamento di determinate ferie. Tale imputazione non è invece accettabile in assenza di trasparenza e chiarezza. A tale proposito, l'onere della prova grava sul datore di lavoro. La Corte sottolinea che gli Stati membri sono tenuti a prendere le misure necessarie per garantire che non siano mantenute prassi incompatibili con le disposizioni della direttiva relative alle ferie annuali.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna  
la Corte di giustizia*

*Lingue disponibili: CS, DE, EN, ES, FR, HU, IT, NL, PL, SK*

*Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte*

*[http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C -  
131/04 e 257/04](http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C-131/04 e 257/04)*

*Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.*

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Raffaella Cetrulo  
tel. (00352) 4303 2968 fax (00352) 4303 2674*